

XCI^a SEDUTA

LUNEDÌ 17 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 2994

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (1594). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2994

« Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria » (1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2994

« Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale » (1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2995

« Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici » (1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2995

« Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana » (1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1653). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore delle Società di navigazione "Nazario Sauro" per l'esercizio di navi-scuola » (1663). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino » (1666). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2998

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina » (1669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2998

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma » (1670). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2998

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians » (1671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2998

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato » (1672). — 2999

(Approvato dalla Camera dei Deputati) 2999

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro » (1673). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2999

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1937

« Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 » (1674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2999
« Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro » (1690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	3000
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV, al 30 giugno 1938-XVI » (1686). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	3002
RICCI	3002
DI FRASSINETO	3006
Interrogazione:	
(Annuncio)	3009
Relazioni:	
(Presentazione)	3011
Ringraziamenti.	2994
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3009

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 3; Carletti per giorni 2; Cavallero per giorni 4; Chersi Innocente per giorni 8; De Cillis per giorni 8; De Martino Augusto per giorni 3; Gigante per giorni 10; Levi per giorni 2; Piccio per giorni 10; Silvestri per giorni 8; Sitta per giorni 1; Tamborino per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Zippel e Cesareo ho ricevuto i ringraziamenti per le onoranze rese agli illustri estinti.

« S. E. Federzoni, *Presidente Senato* — ROMA

« Le nobilissime parole di Vostra Eccellenza e il cordoglio dell'Alta Assemblea per la scomparsa del senatore Zippel rinnovano nel nostro immenso dolore sensi di fiera e profonda gratitudine.

« Ossequi.

« ALDO ZIPPEL ».

« S. E. Federzoni, *Presidente del Senato* — ROMA

« Compio il dovere di rendere vivissime grazie a V. E., anche a nome della famiglia, per l'estremo tributo reso al compianto mio fratello onorevole prof. G. A. Cesareo, anche con le nobilissime parole pronunziate al Senato.

« Con profonda osservanza.

« Dev.mo E. CESAREO ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (N. 1594). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che apporta modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria » (N. 1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1643.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'articolo 1 sub. 8, della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 7 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 7. — L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sarà effettuata col grado di sottocapomanipolo, mediante concorso, con le norme e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo i sottocapomanipolo così reclutati debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici. La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo è stabilita in anni due per gli ufficiali reclutati mediante concorso, ed in anni quattro per quelli provenienti dai marescialli. L'avanzamento nel servizio permanente, per questi ultimi, è limitato al grado di centurione:

Gli ufficiali rivestenti il grado di sottocapomanipolo rientrano nel numero di posti previsto in organico pel grado di capomanipolo.

(Approvato).

Art. 3.

Il maestro direttore di banda rivestirà il grado di sottocapomanipolo e non potrà conseguire avanzamento a grado superiore.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 4.

L'attuale maestro direttore di banda conserverà « ad personam » il grado di capomanipolo per il tempo in cui resterà in servizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami di servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale » (N. 1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delega al Go-

verno del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in Testi Unici tutte le disposizioni relative all'Amministrazione della educazione nazionale, provvedendo al loro coordinamento, ed introducendovi tutte quelle norme complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Nei Testi Unici saranno comprese anche le disposizioni che saranno eventualmente emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici » (N. 1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1648.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano munite del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana potranno essere ammesse al secondo anno di corso, per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, presso le Scuole-Convitto professionali previste dall'articolo 130 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 - Anno XII, n. 1265.

Le aspiranti dovranno sostenere, con esito favorevole, l'esame di passaggio dal primo al se-

condo anno di corso e compiere il periodo di prova di due mesi a norma dell'articolo 22 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(Approvato).

Art. 2.

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 1, le infermiere munite di attestato di abilitazione a termini dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, o della licenza prevista dall'articolo 140 del Testo Unico delle leggi sanitarie potranno essere ammesse a frequentare il secondo anno di corso presso una Scuola-Convitto, per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, purchè:

a) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle Scuole-Convitto dall'articolo 20, primo comma, del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330, o superino un esame di cultura su programma da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

b) dimostrino di avere compiuto un conveniente tirocinio professionale per almeno due anni, presso pubblici Ospedali;

c) superino l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso.

Resta fermo l'obbligo del periodo di prova di due mesi prescritto dall'articolo 22 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(Approvato).

Art. 3.

Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, di autorizzare, anno per anno, che alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, giuridicamente riconosciute, siano ammesse, oltre alle infermiere provviste del diploma professionale di Stato, le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, purchè superino l'esame sul programma prescritto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

(Approvato).

Art. 4.

Le Scuole-Convitto professionali per infermiere, giuridicamente riconosciute, sono autorizzate ad indire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle allieve ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Entro lo stesso termine sarà indetta dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per

l'educazione nazionale, una sessione straordinaria per l'esame previsto dal precedente articolo 3.

Successivamente, le sessioni per gli esami predetti coincideranno con quelle tenute annualmente dalle Scuole-Convitto professionali per infermiere.

(Approvato).

Art. 5.

Per gli esami di cui ai precedenti articoli saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo VI del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Alla Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 31 del predetto decreto sarà aggregato, per l'esame di cultura di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, un insegnante di materie letterarie presso le Scuole di avviamento professionale.

(Approvato).

Art. 6.

Le aspiranti ai predetti esami dovranno presentare a una Scuola-Convitto professionale per infermiere, entro il termine fissato dalla medesima, apposita domanda.

Alla domanda, oltre ai titoli professionali o scolastici indicati nei precedenti articoli 1 e 2, per coloro che ne siano in possesso, le aspiranti dovranno unire la fotografia debitamente vidimata. Esse dovranno, inoltre, versare all'Amministrazione della Scuola la tassa di ammissione di lire 50.

(Approvato).

Art. 7.

Le Scuole-Convitto professionali per infermiere rilasceranno un certificato di ammissione al secondo anno di corso alle aspiranti che abbiano superato gli esami di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; e un certificato di ammissione al corso per assistenti sanitarie visitatrici a quelle che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 3 della legge stessa.

(Approvato).

Art. 8.

Coloro che abbiano conseguito i certificati di cui al precedente articolo 7 potranno essere ammesse al rispettivo corso, purchè non abbiano superato gli anni 40.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana » (N. 1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578, alle parole: «...purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età o una età superiore...» sono sostituite le seguenti: «...purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore...».

Resta ferma le deroga stabilita dal Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (N. 1653). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto sono sostituiti i seguenti:

È vietato vendere e detenere per la vendita, per consumo diretto, vini aventi un'acidità volatile, espressa in acido acetico per litro, superiore:

a) all'uno per mille, se trattisi di vini con gradazione alcoolica presente inferiore al 10 per cento in volume e contenenti più della metà dello zucchero originario indecomposto;

b) a un decimo della gradazione alcoolica presente in volume per cento, negli altri casi.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 2:

La determinazione dell'acidità volatile deve essere fatta col metodo descritto nell'allegato A alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini, stipulata in Roma il 5 giugno 1935, di cui alla legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 155.

L'articolo 2 del decreto diventa articolo 3.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione "Nazario Sauro" per l'esercizio di navi-scuola » (N. 1663). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione "Nazario Sauro" per l'esercizio di navi-scuola ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, che reca provvedimenti,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1937

a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 32 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino » (N. 1666). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina » (N. 1669). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla Cassa ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma » (N. 1670). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians » (N. 1671). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato » (N. 1672). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autoriz-

zazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro » (N. 1673). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, col seguente titolo: « Autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede del Regio Istituto Magistrale in Catanzaro » e con la seguente modificazione:

Nella premessa e nell'articolo unico le parole: la Scuola Magistrale, sono sostituite dalle seguenti: il Regio Istituto Magistrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del "Modus Vivendi" e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 » (N. 1674). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del Modus Vivendi e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31

dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro » (N. 1690). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario, legge lo stampato n. 1690.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con Regio decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, è alle dirette dipendenze del Duce ed è presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

I suoi scopi sono:

a) promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacità morali, fisiche, intellettuali nel clima spirituale della Rivoluzione fascista;

b) controllare, coordinare e dirigere l'attività di tutti gli altri organismi ed istituzioni diretti al fine anzidetto, esclusi le società di mutuo soccorso, anche se aventi fini ricreativi, i doposcuola e le associazioni similari.

Nulla è innovato per quanto concerne l'ordinamento attuale dei Dopolavoro statali.

(Approvato).

Art. 2.

All'attuazione degli scopi dell'Opera Nazionale Dopolavoro provvedono una direzione generale, costituita da servizi e, alla periferia, i Dopolavoro provinciali presieduti dai Segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

Dai Dopolavoro provinciali dipendono i Dopolavoro comunali, rionali, aziendali e tutti i sodalizi costituiti da iscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro.

(Approvato).

Art. 3.

Il Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro ha la facoltà di proporre l'erezione in ente morale delle istituzioni che svolgono una attività conforme alle direttive dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui all'articolo 1, lettera b), della presente legge e che abbiano a norma di legge un capitale sociale.

(Approvato).

Art. 4.

L'Opera Nazionale Dopolavoro ha personalità giuridica e può ricevere ed amministrare contributi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni, alienare a titolo oneroso o gratuito beni di sua pertinenza e facenti parte del suo patrimonio, compiere tutti gli altri atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo o diritto in genere, escluse le tasse postali e telegrafiche, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera Nazionale Dopolavoro, nonchè tutti i Dopolavoro dipendenti, sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni di natura culturale, artistica, ricreativa, sportiva ed in genere propagandistica dell'Opera Nazionale Dopolavoro, viene riconosciuto il carattere di utilità pubblica e conseguentemente tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazioni nei riguardi del carattere e dell'estensione delle manifestazioni stesse. Tale trattamento si estende a tutte le manifestazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro, non escluse quelle a cui partecipano anche i non tesserati.

Lo stesso trattamento viene altresì fatto ai Dopolavoro statali e dipendenti sezioni, nonchè, in quanto compatibile, alle sezioni del Dopolavoro che, con finalità e compiti analoghi, sono costituite in seno alle collettività italiane all'estero, alle dipendenze delle Regie Autorità diplomatiche e consolari.

(Approvato).

Art. 5.

Il patrimonio dell'Opera Nazionale Dopolavoro è costituito:

a) da beni mobili ed immobili provenienti da associazioni, enti ed istituzioni sciolti in forza dell'articolo 210 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773 e dei quali ottenga

l'assegnazione dalla competente autorità, in base alla disposizione dell'articolo 378 del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62; nonché da beni delle associazioni e corporazioni disciolte in forza del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924-II, n. 64, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e dei quali ottenga l'assegnazione in virtù dell'articolo 6 del citato decreto;

b) da beni mobili ed immobili comunque acquistati o provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

a) da un contributo annuo corrispondente all'1,07 per cento dell'ammontare annuo dei contributi sindacali obbligatori, da gravare sulla parte ordinaria del fondo speciale per le Corporazioni;

b) dalla quota dei contributi sindacali obbligatori dei datori e prestatori d'opera, spettanti alle Opere nazionali in forza dell'articolo 18 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, e successive disposizioni;

c) da contributi di amministrazioni pubbliche e di privati;

d) da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e di privati;

e) dai contributi degli iscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro;

f) dai redditi patrimoniali.

(Approvato).

Art. 6.

Il Presidente è assistito da un Consiglio tecnico consultivo.

Al Presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Ha la firma e la rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro, provvede alla gestione dei fondi, assume il personale, può stare in giudizio sia come attore che come convenuto, stipulare contratti, transigere e compromettere per arbitri; svolge in genere ogni attività necessaria al conseguimento dei fini dell'Istituzione ed esercita le altre funzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti.

In genere provvede a tutti gli atti demandati alla personalità giuridica dell'Ente.

Il Consiglio tecnico consultivo è così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda;

un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori e prestatori d'opera e professionisti e artisti.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Duce su proposta del Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, durano in carica due anni ed alla scadenza possono essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio tecnico è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile nell'interesse dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Sempre a scopo consultivo dovrà essere convocato nel mese di novembre per l'esame ed il parere in merito al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente ed al conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Eguale sarà obbligatoria la convocazione per il parere circa le proposte che importino modificazione degli stanziamenti e variazioni alla sostanza patrimoniale.

(Approvato).

Art. 8.

A capo dei servizi dell'Opera Nazionale Dopolavoro è posto un direttore generale nominato e revocato con Regio decreto, su proposta del Duce.

Il direttore generale esercita i poteri che gli sono delegati dal Presidente.

Egli risponde dell'andamento degli uffici tecnici ed amministrativi al Presidente.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio tecnico consultivo, senza voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 9.

Il Presidente determina, con speciali regolamenti, le norme per il funzionamento dei vari uffici e il trattamento del personale.

(Approvato).

Art. 10.

Il Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, può ordinare lo scioglimento del Consiglio tecnico consultivo. In tal caso il Segretario del Partito assume le funzioni di Commissario straordinario, con l'esercizio di tutte le funzioni attribuite al Presidente e senza obbligo di sentire il parere del Consiglio tecnico consultivo.

(Approvato).

Art. 11.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Opera Nazionale Dopolavoro è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 12.

È costituito presso l'Opera Nazionale Dopolavoro un collegio di sindaci aventi le attribuzioni di cui agli articoli 184 e seguenti del codice di commercio — per quanto applicabili — che si compone di tre sindaci effettivi e di tre supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero delle finanze, un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero delle corporazioni.

I sindaci sono nominati con decreto del Duce su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, durano in carica un anno e possono alla scadenza essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Nulla è innovato per quanto concerne le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative della presente legge eventualmente necessarie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1686). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario legge lo stampato n. 1686.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli colleghi, parlerò delle condizioni in cui viene oggi a trovarsi il commercio all'ingrosso, principalmente il commercio di importazione dall'estero.

I commercianti all'ingrosso o grossisti hanno avuto sempre una cattiva stampa e non sono mancati anche in quest'aula strali al loro indirizzo.

Le funzioni del commercio all'ingrosso, bisogna riconoscerlo, non sono ben note, non sono bene apprezzate, specialmente nelle città non commerciali, che non hanno una tradizione, una storia mercantile. Non sono bene apprezzate dalla burocrazia ed in generale dagli organi statali. Per esempio, nella organizzazione corporativa, i commercianti all'ingrosso, sono stati riuniti e confusi coi commercianti al dettaglio. Si parla degli interessi della classe commerciale e naturalmente siccome l'interesse della categoria dei commercianti al minuto, dato il numero stragrande degli elementi che la compongono, attrae di più l'attenzione del pubblico, si finisce per attribuire a tutta la categoria dei commercianti, al minuto ed all'ingrosso, le questioni e le soluzioni che riguardano i soli commercianti al minuto e si trascura di occuparsi espressamente del commercio all'ingrosso.

Infine la distribuzione, la selezione dei commercianti all'ingrosso fu fatta non radunandoli in una categoria unica, avendo presente la loro funzione, ma distribuendoli a seconda delle merci che negoziano. Anche le statistiche non raccolgono con precisione il numero ed i dati relativi ai commercianti all'ingrosso, ma li confondono coi commercianti al minuto.

I commercianti al minuto in generale non si trovano oggi, per le restrizioni di cui parlerò tra breve, in condizioni peggiori di quelle in cui si trovavano prima. La loro funzione è stata riconosciuta insopprimibile. Non si deve confondere; ciò riguarda solo i commercianti al minuto. Col crescere dei centri urbani e con l'elevarsi del tenore di vita essi hanno molto maggiori e migliori prospettive di affari. Ma il loro numero, la loro prosperità non deve essere estesa a quella dei com-

mercianti all'introsso. Le statistiche bisogna esaminarle *cum grano salis*. Io non posso dare statistiche precise perchè non ne esistono ed anche perchè mi propongo di non citare cifre, per un certo senso di rimorso, giacchè vi ho quasi affogato di cifre l'altro giorno. Ma darò un esempio per vedere come sono fatte e come posson esser fraintese le statistiche e prenderò quelle dell'artigianato, argomento del resto che sebbene fuori della questione che intendo trattare, è egualmente di competenza delle Corporazioni. Orbene, dalle statistiche dell'artigianato, risulta che esso è in grande sviluppo. Ma un esame un po' più preciso ci fa vedere che questo sviluppo non c'è. Noi consideriamo gli artigiani all'antica, cioè quelli che lavorano e trasformano la materia. Ora nell'artigianato sono compresi, ad esempio, i parrucchieri, i *coiffeurs des dames*; si potrebbe dire che a rigore trasformano una materia; però non è precisamente quella la materia che interessa l'artigianato, come noi l'intendiamo! Cosicchè chi eliminasse dalle statistiche dell'artigianato tutte le categorie estranee e che vi furono poste probabilmente perchè non si trovava altro luogo dove metterle, troverebbe che l'artigianato non è in aumento, ma in diminuzione.

Chiudo questa parentesi e torno al commercio all'ingrosso. È bene definirlo, anzitutto. Il commerciante all'ingrosso è quello che provvede il rivenditore e l'industriale. Egli raccoglie e distribuisce la merce territorialmente entro lo Stato ed anche internazionalmente. Sue caratteristiche sono anzitutto un vivere ed un operare in concorrenza continua, un movimento di merci in massa; quindi tutte le questioni dei trasporti, delle assicurazioni marittime ecc. E poi ancora la compravendita a termine. Mi spiego con un esempio: un industriale assume un appalto, supponiamo di costruzioni ferroviarie, da eseguirsi nel 1938, fra un anno. Gli occorre fissarsi fin da ora le materie prime, gli olii, il legname, il carbone, di cui può aver bisogno. Deve, per limitare il rischio, ricorrere a quella categoria di commercianti, di fornitori, che sono specialmente provetti, specialmente dedicati a questo genere di affari e che fin d'ora gli fanno il prezzo per le consegne da eseguirsi nel prossimo 1938. Soppresso il commercio all'ingrosso non avete più nessuna categoria che adempia a questa funzione della compravendita a termine.

Oltre la vendita a termine, c'è anche il fido, cioè il credito esercitato su larga scala; c'è l'assunzione di rischi d'ogni genere, relativi al mercato, ai trasporti, ai cambi, ecc.

Dunque, data la sua qualità e di comprare e di vendere a termine, il commerciante all'ingrosso si trova a dover fare quelle che si chiamano speculazioni, e che destano di solito tanta diffidenza, perchè vende merce che ancora non ha comprato e compra merce che ancora non ha venduta. Per far ciò, egli deve studiare l'andamento del mercato, le condizioni finanziarie e politiche dei mercati

nazionali ed esteri. Deve studiare quelli che si chiamano gli arbitraggi e cioè i compensi tra l'una e l'altra merce. Deve esercitarsi a prevedere, perchè se sbaglia le previsioni, paga di suo. Naturalmente da questo lavoro, da questo studio dei mercati, segue che se il commerciante all'ingrosso l'indovina; e se, ciò che avviene di rado, condizioni particolari del mercato od accordi sopprimono la concorrenza dei colleghi, può profittare della situazione ed allora c'è la speculazione al rialzo. In tal caso è giusto e logico che intervenga lo Stato a frenarlo. Essendo dedito allo studio di un mercato, egli capisce prima degli altri che c'è probabilità che una certa merce manchi, o abbondi, sa incettarla, sa sfruttare la situazione. C'è il pericolo che la funzione sia da lui esercitata in modo eccessivamente utilitaristico, ma ciò non deve distoglierci dal considerare l'utilità della sua funzione; sopprimerlo perchè guadagna e perchè talora può nuocere non è conveniente se non si mette al suo posto altro organismo che sappia esercitare la sua stessa funzione colla stessa capacità e collo stesso rendimento economico; meglio è controllarlo, ma utilizzarlo. È come se pensassimo all'ape che in certi momenti punge ma che però produce anche il miele.

È noto che vi sono ora forti restrizioni. Esse sono dovute a due fatti che ben conoscete: primo, l'auto-sufficienza, l'autarchia, della quale sono stato sempre un vivo assertore da molti anni, da quando ho cominciato a parlare in questa aula; secondo, dalla situazione della valuta, che si rispecchia nella bilancia dei pagamenti.

È necessario che la bilancia dei pagamenti sia in ordine e quindi non solo che non ci sia uscita d'oro, ma possibilmente che ci sia un'entrata.

Questa teoria non è assolutamente nuova, esisteva già nel secolo decimo settimo, sotto il nome di mercantilismo, ebbe uomini politici che la misero in atto, ebbe economisti, che la studiarono, e per citare qualche nome nazionale ricorderò il Serra, calabrese che, mi sembra nel 1615, sostenne e dimostrò che una nazione deve avere una forte scorta di oro e che per procurarsi questa scorta, quando non ci sono miniere del prezioso metallo, è necessario che lo Stato intervenga e controlli efficacemente tutto quello che riguarda lo scambio commerciale, la manifattura e l'industria. Dunque, economizzare l'oro ed avere la bilancia commerciale possibilmente in supero. Ciò significa limitare l'uscita ed incoraggiare l'entrata di oro: promuovere le esportazioni limitando più che si può le importazioni. Promuoverle e esportazioni significa dare via libera agli esportatori. Salvo poche eccezioni gli esportatori non sono colpiti dalle restrizioni attuali, quindi le mie considerazioni sul commercio grossista internazionale si riducono alla parte importazioni. Gli esportatori potranno esser colpiti dalle restrizioni poste alla importazione da Stati esteri, ma questo non riguarda la mia tesi.

Gli importatori invece sono soggetti alle nostre restrizioni e ne sono le vittime. Che cosa si è fatto?

Si è limitato nel complesso il valore dei movimenti delle importazioni, limitato anche nei confronti dei vari Stati, facendo con essi accordi di compensazione (non con tutti gli Stati, sibbene con buona parte di essi).

La limitazione complessiva per valore genera anche la limitazione merce per merce, perchè diversamente una merce farebbe concorrenza all'altra. Inoltre necessita garantire alla massa dei consumatori un *quantum* d'ogni merce, quindi abbiamo la limitazione ossia il contingentamento Stato per Stato, merce per merce. Il commerciante, il grossista, che viveva scambiando, importando merce a suo piacere da ogni Stato, oggi si trova doppiamente vincolato, sia nei confronti della merce in cui lavora, sia nei confronti del singolo Stato dal quale vuole comperare.

D'altra parte la limitazione, il contingentamento della merce, fa che si importi una quantità inferiore ai bisogni degli anni precedenti, cioè inferiore alla domanda. Distinguiamo tra bisogno e domanda. La domanda non rappresenta sempre il bisogno; c'è chi, vista la mala parata, si provvede e domanda di acquistare al di là di quello che gli occorre. E tanto più viva è la domanda, quanto più forti sono le restrizioni, quanto più il compratore è disposto a pagare un prezzo alto; perchè nessuna cosa piace tanto quanto il frutto proibito, anche in economia. Cosicchè, e poichè la merce a disposizione viene ad essere poca e poichè la domanda è oltremodo cresciuta, succede che la relativamente piccola quantità disponibile per i compratori, si può vendere a prezzi enormemente elevati e il profitto e il lucro possono essere molto forti. Sono intervenuti calmieramenti, specie nel piccolo commercio; ma anche malgrado questi calmieramenti, la prospettiva di guadagno è, o per lo meno è ritenuta essere, molto forte e quindi stimola una quantità di appetiti; appetiti da parte di coloro che già sono in un dato commercio e appetiti da parte di coloro che non lo conoscono affatto, ma visto che si può guadagnare, sono dispostissimi ad entrarci; e per riuscire si raccomandano, premono, e mettono in moto tutti i loro aderenti.

Date le restrizioni, lo Stato può procedere in due modi: o sostituirsi al privato in regime di monopolio, che potrà poi anche cedere; o lasciare l'importazione ai privati assoggettandoli a licenza.

C'è ancora un'altra forma ed è quella che si verifica quando lo Stato istituisce un monopolio incompleto, nel senso che esso provvede alla importazione, ma non adempie alla funzione della distribuzione, e ne incarica i privati.

Questo terzo caso ci riporta alle stesse difficoltà del secondo (cioè quando si importa per mezzo delle licenze), perchè si verifica la stessa gara per ottenere l'incarico della distribuzione della merce.

Possiamo dunque considerare il solo caso della licenza includendo in questo anche l'assegnazione di merce da parte del monopolio di Stato.

Vi è, come dicevo, una vera caccia alla licenza,

una gara combattutissima. Ed allora come si procede? Tra le molte domande presentate per l'assegnazione di lotti di merce, come si sceglie? Evidentemente non si può lasciare la scelta al giudizio dello Stato, vale a dire di qualche persona delegata o di qualche commissione. Sarebbe troppo difficile non sbagliare. Vi è tale una ressa, vi è tale una lotta svolta attraverso aderenze, raccomandazioni, pressioni per ottenere le licenze che l'affidare ad un funzionario questo lavoro, sarebbe esporlo a rimproveri, critiche e mormorii. Anche se si potesse procedere in modo perfetto, inevitabilmente si produrrebbe il malcontento.

Ed allora si è pensato di ricorrere, per la distribuzione delle licenze, ad una norma per la quale la distribuzione stessa avviene mediante una proporzione con il lavoro svolto nel 1934.

In altre parole se io nel 1934 ho importato 100 tonnellate di grano e si stabilisce di importarne metà del 1934, la licenza d'importazione mi sarà accordata, per 50 tonnellate. Questo si chiama contingentare al 50 per cento.

Si poteva adottare anche un altro sistema, per esempio la sorte. Si fanno oggi tante lotterie, lo Stato controlla e si interessa in tante alce, che anche per le licenze si potrebbe procedere per estrazione, con relativi bollettini e ritratti dei favoriti dalla sorte. La sorte almeno non subisce influenze! Ovvero si potrebbe anche tenere qualche conto del giro d'affari e del profitto accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Però l'importante è che una volta adottato un criterio, qualunque esso sia, esso venga tassativamente, rigorosamente seguito, secondo le norme stabilite. Non debbono intervenire intromissioni, e bisogna evitare la possibilità di malevole interpretazioni; è necessario dare al pubblico degli interessati e a tutto il Paese la sensazione precisa che le cose procedono regolarmente. Occorre la casa di vetro. Non basta dire che s'è fatto bene, che s'è fatto l'interesse del Paese. Sono frasi abusate che non soddisfano e non appagano, ed anzi ottengono spesso l'effetto contrario perchè sembrano scuse.

Che cosa si è pensato di fare per arrivare ad evitare malevole interpretazioni?

Si è pensato di comunicare agli interessati, vale a dire ai richiedenti di licenze ed agli aventi diritto, periodicamente l'elenco delle richieste concesse. Se queste comunicazioni fossero rigorosamente fatte, certamente noi avremmo una buona garanzia della regolarità del funzionamento di questo congegno; ma io ho molti dubbi a questo riguardo. Osservo, ad ogni modo, che questo sistema dei contingentamenti e delle licenze non è esclusivamente italiano, ma purtroppo è stata una dolorosa necessità cui abbiamo dovuto ricorrere ad imitazione di quanto è stato fatto all'estero. Orbene, proprio all'estero si sono avuti fatti gravissimi ed esempi di parzialità e di favoritismi che non mancarono di produrre scandali e discus-

sioni vivacissime. Tutti questi casi di irregolarità si accompagnarono all'occultamento dell'elenco delle licenze. Raccomando quindi all'onorevole Ministro di vegliare energicamente perchè le norme siano rigorosamente seguite e che, ad evitare la montatura dell'ambiente, gli elenchi delle licenze siano rigorosamente e puntualmente comunicati a tutti chiaramente e senza ritardo.

Abbiamo dunque costituito un gruppo di importatori, un ruolo chiuso e quotato; spiegherò ora che cosa io intenda per « quotato ». Ciascuno appartenente a questo ruolo lavora secondo un dato peso, secondo una data quota. Un Tizio che nel 1934 importava il doppio di Caio, anche oggi, con questo ruolo, continuerà a lavorare il doppio di Caio. Ci sono esempi di consimili ruoli anche in altre categorie e professioni. Possiamo citare tre casi; e primo fra essi quello dei rivenditori dei generi di privativa.

Essi hanno una sfera d'azione topograficamente limitata, intorno al proprio negozio, sicchè posson farsi poca concorrenza: inoltre trovano a provvedersi a volontà dei generi di rivendita, senza vincoli di quote. Invece il commerciante all'ingrosso non ha sfera d'azione ben definita perchè opera a distanza, in qualunque punto; e sicchè chi risiede a Venezia può con tutta facilità eseguire consegne a Palermo ecc. La quantità di merce a sua disposizione è limitatissima per motivi già spiegati, e il bisogno di comprare è assai forte; quindi aumento nel prezzo; anzi disposizione a pagare prezzo alto pur di avere la merce. È vero che vi sono prezzi di calmiera, ma è anche vero che, secondo l'elasticità di coscienza del venditore, c'è modo di evaderli.

Altra categoria con la quale si fa confronto è quella dei ruoli dei professionisti, come, per esempio, i notai, i curatori di fallimento e, se ci fosse, anche il ruolo degli avvocati. La differenza qui è pure molto forte. Intanto non vi sono quote, e v'è parità di diritti. Ma inoltre il professionista è una persona fisica mentre l'azienda commerciale generalmente è una società. Mentre il professionista ha una durata di vita limitata e quindi v'è in quel ruolo la possibilità di evolversi e rinnovarsi; nel ruolo dei commercianti tale possibilità scompare perchè tutte queste ditte, aziende ecc. appartenenti al ruolo chiuso, hanno una vita lunghissima, sono impersonali, sono società le quali, siccome vi sono affari buoni da fare, si trasmettono e non finiscono.

Ancora si fa confronto con i consorzi di industriali, i quali veramente costituiscono ruoli chiusi e quotati nel senso che i produttori di un determinato articolo formano un consorzio e producono quanto occorre, ciascuno secondo una quota. Ma le quote per gli industriali sono assegnate secondo un criterio obbiettivo. È la potenzialità dei loro impianti che determina la quota, è la loro capacità di produrre. Invece nel caso di ditte commerciali non ci sono impianti e ogni ditta commerciale ha una potenzialità di affari illimitata. Ciascun

commerciante in un dato genere si sentirebbe di fare subito cinque, dieci volte più di quanto fa un altro. È questione di aggiungere qualche impiegato e ci sono poi banche sempre pronte a prestare il danaro, specialmente quando l'affare è buono e sicuro. Quindi nemmeno coi ruoli chiusi degli industriali si può fare confronto. Lo stesso dicasi anche per l'eventuale immissione d'un socio nuovo; là il caso è facile; esso non potrà essere che uno stabilimento industriale, la cui capacità di produzione sarà facile ad accertarsi. Ma un commerciante nuovo che si volesse includere quale capacità di lavoro ha? Quale quota gli daremo? Come e chi giudicherà delle presunte sue attitudini? E mancando un criterio obbiettivo, come evitare il pericolo di abuso?

Questi problemi vi ho voluto accennare perchè ritengo che le condizioni attuali del commercio di importazione, cioè le attuali restrizioni, dureranno a lungo malgrado tutti i tentativi di ritornare al commercio libero, malgrado gli incarichi dati a Van Zeeland e ad altri uomini politici o studiosi di economia. Io credo che le condizioni internazionali e soprattutto le condizioni nostre non ci faranno tornare tanto presto al commercio libero. Allora queste istituzioni di ruoli chiusi bisogna bene studiarle. Se si tratta di una istituzione provvisoria che debba durare solo due o tre anni, nulla si può obiettare; ma se si tratta di una istituzione definitiva, l'attuale sistema non si può certamente ammettere, bisogna pensare a qualche variazione e a qualche modifica. In qual modo si possono modificare? Non si può ritornare al mercato libero facilmente; vi è da importare secondo certe limitazioni. D'altra parte bisogna pensare che questi commercianti all'ingrosso sono abituati e devono vivere in concorrenza l'uno con l'altro; l'attuale sistema di lavoro elimina invece la concorrenza, elimina quindi la radice principale del commercio. I commercianti sono abituati a destreggiarsi negli acquisti a correre determinati rischi, a prevedere, con tutto il peso della loro responsabilità e della loro reputazione; invece col sistema attuale, l'acquistare bene o male diventa una cosa secondaria, specialmente se vi sono concessionari di monopoli che non devono neanche pensare agli acquisti sicchè ne va di mezzo, col crescere dei costi, l'interesse del Paese. In sostanza questa situazione finisce col condannare all'ozio e a viziare quelli stessi commercianti che si vogliono proteggere; perchè qualunque organo, arnese, o attrezzo se non lo si usa finisce con l'arrugginarsi e non serve più. Ora col sistema attuale, ove questo dovesse prolungarsi, voi rinunciate a servirvi della classe dei commercianti per quelle che sono le sue funzioni più importanti ed utili e difficili, e adottate sistemi che escludono tutto quello che è previsione, responsabilità, studio di mercati, precisione ed esattezza di impegni, abilità di acquisto. Dunque è necessario modificare il sistema di ruoli chiusi in modo da dare ai commercianti una certa libertà

si da farsi concorrenza, ed anche studiare l'immissione ben dosata di nuovi elementi per seguire quella che sarebbe la naturale evoluzione. Ho lungamente pensato se ci possono essere soluzioni, e qualche cosa credo che si possa fare. Citerò alcune soluzioni non con la pretesa di dire cose buone od originali, ma affinché l'onorevole Ministro possa studiarle e vedere quanto si potrà fare; infatti io credo che quando si fanno osservazioni e critiche, bisogna anche che chi critica si ingegni di cercare e di presentare qualche soluzione. A me sembra che per determinate merci manovrando opportunamente i dazi, cioè determinando un aumento artificiale dei prezzi, si rarefarebbe la richiesta al livello del contingente che si vuole importare, ed allora per queste merci si potrebbe lasciare il commercio libero. In altri casi è possibile invece seguire dove va a finire la merce e vedere chi è il consumatore.

Infatti lo Stato non può seguire il traffico del caffè o del baccalà e vedere chi ne è il consumatore, ma può seguire e vedere chi è il consumatore del ferro, della lana ecc. Questo controllo mi sembra possa eseguirsi quando si tratta di consumo industriale, quando cioè i consumatori non sono una pleiade, ma un numero limitato.

Mi sembra che quando i consumatori sono pochi e ben individuati si potrebbe dare la licenza di importazione al consumatore stesso, con l'obbligo di acquistare la merce dai commercianti di quella data categoria a ciò abilitati, mettendoli in concorrenza; fare cioè un ruolo aperto di aziende abilitate a commerciare una data merce; gli industriali comprano la merce dal miglior offerente in tale categoria, e fatto l'acquisto gli cedono la licenza per importarla.

Infine per una terza categoria di merci si potrebbe studiare se il sistema delle licenze non potesse venir considerato a lotti: cioè mettere in vendita un lotto di licenza, per esempio 100 quintali di baccalà. Si dovrebbe fare allora una specie di gara, di incanto tra coloro che sono abilitati a tale commercio, non nel senso di dare la licenza a chi la paga di più, ma nel senso di rilasciarla a colui che si impegna di vendere la merce al prezzo minore. Io ritengo che la cosa potrebbe avere un'applicazione pratica; non è il caso di entrare in dettagli; ma credo che qualche cosa del genere sarebbe necessario fare.

Ora o si vuole mantenere la classe dei commercianti all'ingrosso e bisogna farli lavorare secondo le loro attitudini; o non si vogliono mantenere ed allora è meglio sopprimerli, ma non lasciarli poltrire e quasi incitarli a viziarsi e poi sopprimerli perchè divenuti dannosi.

Io ritengo sia il caso di mantenerla, per l'importanza delle sue funzioni non solo all'interno del Paese ma anche nei nostri rapporti coll'estero, ove essa può giovare alla diffusione e al prestigio del nome italiano.

Il commercio estero è in tutte le nazioni in mano dei commercianti all'ingrosso, salvo che

nella Russia, ma non mi sembra davvero il caso di proporre la Russia come esempio. E poi effettivamente nella Russia una vera e propria classe di commercianti russi non c'era, ma il commercio era principalmente in mani straniere, quindi è stato naturale che nel nuovo regime venisse assorbito dallo Stato. Nel nostro caso però noi abbiamo importanti case nazionali che praticano il commercio estero. Sarà bene, il giorno che si faranno gli albi e gli elenchi dei commercianti all'ingrosso, tener presente la nazionalità di coloro che vi apparterranno, perchè vi sono commerci delicati, gelosi che non è il caso vengano praticati da cittadini esteri, a qualunque nazione essi appartengano. In Germania i nostri esportatori non possono distribuire la merce, ma debbono cederla agli importatori tedeschi. Noi in Italia siamo sempre stati di manica larga. Prima della guerra, infatti, commerci molto importanti, molto gelosi, che permettevano ai commercianti che li gestivano di individuare i nostri stabilimenti industriali, furono lasciati in mano di cittadini esteri.

Osservo ancora che la conservazione e lo sviluppo delle nostre classi di commercianti all'ingrosso risponde alle gloriose tradizioni delle nostre città, tradizioni cui spesso in pubblici discorsi ci si riferisce, ma poi all'atto pratico pur troppo si dimenticano. (*Applausi*).

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Ritengo non sia fuori di luogo, onorevoli Colleghi, di prendere molto brevemente in esame alcune questioni attinenti alla previdenza ed alle assicurazioni sociali nel campo dell'agricoltura, con l'intento specialmente di vedere come, pure avendo di mira una giusta tutela dei lavoratori, si possa d'altra parte non arrecare un soverchio aggravio e fastidio agli agricoltori.

Un esame di tal genere risponde del resto ad una lodevolissima iniziativa presa dall'onorevole Ministro delle corporazioni, il quale, nella riunione del Comitato corporativo centrale tenuta il 24 febbraio di quest'anno, riferì sugli studi da lui iniziati per la unificazione e semplificazione delle procedure di riscossione dei contributi sindacali relativi alle varie forme di assistenza e previdenza sociale. A seguito di quanto fu esposto dall'onorevole Ministro, il Comitato corporativo centrale approvò una mozione, con la quale si deliberava di costituire, presso il Ministero delle corporazioni, una Commissione, la quale dovesse presentare delle proposte definitive al riguardo.

Dati questi precedenti, voglio sperare che, quanto sarò per esporre, possa essere preso nella più benevola considerazione da parte dell'onorevole Ministro.

Il proporsi di semplificare le procedure di accertamento e di riscossione dei contributi risponde ad una vera e propria necessità. Dobbiamo infatti tenere presente che le assicurazioni sociali sono in genere accompagnate da un complesso di obblighi

ed oneri, che, per i fastidi apportati, danno giusto motivo ai rurali di lamentarsi. Pur troppo in molti casi si trovano a dover seguire delle disposizioni, le quali, non rispondendo alle esigenze e alle possibilità delle aziende agrarie, vengono per conseguenza ad intralciare il normale andamento di queste, con evidente danno per la produzione. Ci troviamo anche in tal caso di fronte al solito grave difetto, di essere cioè la legislazione sociale, nel settore dell'agricoltura, fondata troppo spesso su delle norme ricavate da quello dell'industria.

A quanto sopra si aggiunga che vi è tutta una bardatura di carattere burocratico da togliere di mezzo. Bisogna liberarli, i rurali, dal doversi attenere a un complesso di disposizioni complicate e poco chiare, per le quali essi corrono il rischio di andare incontro a contravvenzioni ed a penalità e bisogna sopra tutto non dimenticare che le aziende agrarie non vanno considerate come dei veri e propri uffici, aventi personale, il quale abbia attitudini e tempo da perdere in formalità di carattere burocratico. Sarebbe del resto un errore distogliere il personale delle aziende stesse da quello che è il suo vero compito tecnico; la direzione e la sorveglianza del lavoro dei campi.

Vi è poi un altro motivo per cui le assicurazioni sociali non sono considerate di buon occhio da un certo numero di rurali, ritenendo essi che, andando gli istituti assicuratori spesso incontro a spese superflue, soltanto una limitata parte dei contributi da essi corrisposti vada a vantaggio degli assicurati. Per quanto magari errata tale convinzione, è bene preoccuparsi non abbia a prendere maggiormente piede, specialmente tra la vera gente dei campi, piccoli proprietari o lavoratori che siano, i quali più di tutti la pensano in quel modo.

Occorre dunque anche per questo vedere come possano essere semplificate, coordinate ed integrate le varie forme di assistenza sociale onde raggiungere l'intento, riducendo al minimo le spese, di ricavarne il maggiore utile possibile, in modo che i contributi richiesti ai datori di lavoro ed ai lavoratori siano mantenuti in limiti tollerabili e sopra tutto non fastidiosi per gli uni e per gli altri. A tale riguardo non va dimenticato quanto scriveva nel 1930 il compianto onorevole Luigi Razza. Egli si augurava che sempre più venisse perfezionato l'ordinamento assicurativo, in modo che gli agricoltori potessero avere la soddisfazione che l'onere da essi assunto andasse (sono queste sue testuali parole) «più propriamente, e solo, a vantaggio e beneficio esclusivo dei loro collaboratori».

Nel procedere all'esame delle assicurazioni sociali in parola, bisogna innanzi tutto distinguerle in due gruppi; quelle per le quali i contributi sono interamente a carico dei datori di lavoro e quelle per le quali i contributi sono a carico anche dei lavoratori.

Al primo gruppo appartengono la legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro agricolo promulgata nel 1917 e quella precedente del 1904 per gli infortuni sul lavoro.

È da notare innanzi tutto come l'essere applicabili contemporaneamente l'una e l'altra di esse, dà luogo spesso a gravi inconvenienti.

Non ho infatti bisogno di ricordarvi, onorevoli Colleghi, come diversi lavori, sebbene assolutamente di carattere agricolo, non sono compresi nella legge del 1917, dovendo essere invece assicurati a norma di quella del 1904, che contempla gli infortuni di carattere industriale. Accade quindi che degli agricoltori, trovando segnata sulle loro cartelle esattoriali la voce «assicurazione agricola» si credono erroneamente coperti contro il rischio di qualsiasi infortunio possa accadere nelle aziende, mentre quelli poi al corrente dell'esistenza delle due leggi sono costretti, magari per lavori saltuari e di poca importanza, a dovere stipulare una polizza speciale con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. E se ciò non bastasse, possiamo aggiungere che vi sono degli infortuni (la giurisprudenza ce ne dà non pochi esempi), per i quali può nascere il dubbio se debbano essere assicurati con l'una o l'altra legge, senza escludere vi siano degli infortuni per i quali può nascere un dubbio magari più grave, che non rientrino cioè tra quelli assicurati tanto con l'una quanto con l'altra di esse.

Le due Confederazioni dell'agricoltura, giustamente preoccupate di trovare il modo di eliminare tali cause di gravi molestie per i rurali, vollero, nell'accordo tra esse stipulato il 16 febbraio di quest'anno, formulare in tal senso delle proposte da sottoporre all'esame del Ministero delle corporazioni. I punti principali concordati dalle due Confederazioni sono i seguenti.

Necessità di unificare i contributi assicurativi dovuti dalla proprietà terriera a norma delle leggi del 1904 e del 1917 affinché, come per quelli della seconda di dette leggi, sia resa automatica la determinazione e riscossione anche dei contributi relativi all'assicurazione degli infortuni agricoli previsti dalla legge del 1904; e ciò attenendosi ad eventuali opportune integrazioni dell'attuale base estimale catastale, completata con elementi del reddito agrario, intesi nel senso più ampio, mantenendo distinte le prestazioni previste dalle due leggi.

Il mantenere distinte le prestazioni ritengo però dovrebbe rivestire soltanto un carattere transitorio, in attesa si addivenga ad una completa unificazione delle due leggi nel settore agrario, tenendo presenti quelle che sono effettivamente le realtà e le caratteristiche del lavoro agricolo.

Come primo passo intanto, di nessuna difficoltà, potrebbe essere compiuto quello, da tempo anche invocato dagli agricoltori, di affidare la gestione delle due distinte assicurazioni alle Mutue infortuni agricoli; con che già si otterrebbero notevoli vantaggi di carattere pratico.

Al riguardo delle assicurazioni del secondo gruppo, vale a dire di quelle per le quali i contri-

buti sono corrisposti tanto dai datori di lavoro quanto dai lavoratori, mi limiterò a fare presente come sarebbe opportuno il togliere di mezzo alcuni inconvenienti, che si riferiscono alle aziende condotte in regime di mezzadria.

Il primo riguarda l'obbligo imposto ai proprietari delle aziende stesse di dovere compilare degli elenchi, come quelli richiesti dall'articolo 4 della legge per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e ai coloni parziari.

La compilazione di siffatti elenchi dovrebbe avvenire su basi anagrafiche, essere compito dei Comuni e rientrare in quella formazione di elenchi anagrafici completi dei lavoratori agricoli, nei quali siano distinte le varie loro categorie, come è stato richiesto dalla necessità di accertare contributi e prestazioni alla stregua di fatti, con mezzi tecnici adeguati.

Per mezzo di tali elenchi completi si potrebbe raggiungere l'intento assai importante di stabilire, su basi sicure, il fabbisogno occorrente per le varie assicurazioni, mentre oggi mancano dei dati attendibili al riguardo.

I conduttori delle aziende dovrebbero essere soltanto obbligati a trasmettere ai Comuni un semplice elenco nominativo dei capi delle loro famiglie coloniche, salvo in seguito comunicare, volta per volta, gli eventuali cambiamenti di famiglie, che si potessero verificare per disdette od altri motivi.

Un altro inconveniente da eliminare è quello del modo con cui il proprietario può ottenere il rimborso delle quote dei contributi assicurativi a carico dei lavoratori, quando si tratti di mezzadri o coloni.

Per queste due categorie, il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario, a norma delle leggi per le assicurazioni maternità e tubercolosi, ha diritto di rimborsarsi di dette quote in occasione della chiusura annuale dei conti colonici.

Sta bene che il proprietario ha tale diritto, ma questo diritto, quando si abbia a fare con mezzadri o coloni debitori, si riduce semplicemente ad una lustra. Ora l'agricoltore è già troppo sacrificato dal fatto che dai mezzadri o coloni debitori può con grande difficoltà ottenere (quando per i disdettati non debba assolutamente rinunziarvi) di essere rimborsato degli anticipi fatti per loro conto per acquisti di concimi, materie utili in agricoltura ed altro. Non è quindi davvero il caso che egli debba accrescere i propri crediti, pagando i contributi assicurativi dovuti dai mezzadri o coloni.

Bisognerebbe dunque che i contributi assicurativi di questi fossero richiesti ad essi direttamente. Del resto ciò corrisponderebbe a quanto è stabilito per la riscossione dei loro contributi sindacali, i quali, a differenza di quelli a carico dei salariati addetti alle aziende agrarie, non figurano sui ruoli dei proprietari.

Tale disposizione sarebbe poi opportuna anche per il seguente motivo. I mezzadri e coloni sarebbero sempre più spinti a chiedere ai loro rappre-

sentanti negli istituti assicuratori di vigilare con scrupolosa assiduità a che l'esercizio degli enti stessi sia condotto con sani criteri di economia, in modo da mantenere nei giusti limiti l'ammontare dei contributi loro direttamente richiesti.

Voglio sperare che quanto ho detto possa essere favorevolmente accolto dall'onorevole Ministro, perchè in tal modo si verrebbero a togliere di mezzo parecchie cause, per le quali le assicurazioni sociali non sono viste dagli agricoltori con tutta la simpatia necessaria a favorire il loro diffondersi nelle campagne, come sarebbe desiderato da quanti, alla pari di me, ritengono sia opportuno di accrescere, nei limiti delle possibilità delle aziende, il benessere dei nostri più stretti collaboratori. Come tutti gli agricoltori toscani, nutro profondamente questo sentimento e a tale riguardo tengo a ricordare un'iniziativa, che può essere citata a titolo d'onore per i proprietari terrieri della Toscana.

In quest'anno, in cui saranno estesi ai mezzadri ed ai coloni i benefici delle Casse mutue malattie, mi piace appunto di ricordare, onorevoli Colleghi, che nel 1914, per opera di un benemerito, il compianto professore Prospero Ferrari, fu istituita in Firenze una Mutua assicurazione spedalità a vantaggio dei coloni delle province della Toscana, con contributi assicurativi anche a carico dei proprietari.

Di nostra spontanea volontà agevolammo allora quelli, che dobbiamo considerare i nostri più stretti collaboratori. Tale dovere intendiamo tanto più compierlo oggi, in questa Italia rinnovata dal Fascismo, desiderosi, come agricoltori, di seguire sempre con disciplina e con fede le direttive del Duce.

Esposti così i desiderati degli agricoltori, mi permetto in ultimo di rivolgere all'onorevole Ministro una viva raccomandazione.

È senza dubbio necessario il proporsi di perfezionare la previdenza e le assicurazioni sociali, quale mezzo efficace per contribuire al miglioramento della stirpe e al benessere dei lavoratori. Occorre però procedere in questo gradatamente, mantenendo un giusto rapporto con quelle che sono le condizioni economiche generali.

Ora le condizioni dell'agricoltura per quanto migliorate, dato l'aumento dei prezzi di alcuni prodotti in relazione agli accresciuti costi di produzione, aumento raggiunto mercè il provvido intervento del Governo e del Partito, non sono ad ogni modo da considerarsi floride, perchè essa risente sempre di quelle oltremodo sfavorevoli, nelle quali si è dibattuta negli anni scorsi.

La proprietà terriera, fortemente indebitata, non si trova per conseguenza in grado, nell'attuale momento, di sottostare a nuovi aggravi, se non vogliamo intralciare o magari completamente arrestare il progresso di quella, che è la base fondamentale della ricchezza nazionale.

Specialmente tale eventualità preoccuperebbe e rattristerebbe gli agricoltori, perchè sarebbe in contrasto al loro fermo proposito di dare, oggi più

che mai, tutta la loro attività per intensificare e disciplinare la produzione, onde raggiungere la autarchia economica voluta dal Duce e che, per essere messa in piena efficienza, richiede un largo uso di mezzi tecnici, attuabile solo quando esista un margine sufficiente di reddito per i proprietari terrieri, che non li esponga a doversi maggiormente indebitare.

Voglia l'onorevole Ministro tenere presente tale stato d'animo degli agricoltori e sopra tutto ricordare che un effettivo benessere dei lavoratori si può ottenere soltanto con un'agricoltura florida, con un'agricoltura in continuo progresso, come intendiamo debba essere quella del nostro Paese, la quale, con la Battaglia del grano, ha dato prova di potere conseguire ognora più splendide vittorie. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Relatore e al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dare lettura di una interrogazione, con risposta scritta.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se non creda opportuno ed urgente di meglio disciplinare l'uso dei motocicli nell'interno degli abitati rendendo esecutive anche per essi le precise disposizioni che prescrivono speciali silenziatori a tutti gli autoveicoli, in modo che una medesima disciplina regoli la circolazione degli automezzi nelle città e perchè la tanto elogiata zona del silenzio sia integralmente rispettata da tutti per il benessere generale.

BENNICELLI.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia.

Camerini, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli,

Catellani, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotto, Chimienti, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Colonna, Colosimo, Concini, Contarini, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, Le Marinis, De Michelis, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lucioli.

Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marracino, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mormino, Moseconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Orlando, Ovio.

Pende, Perris, Petrone, Piola Caselli Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Viola, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1937

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645):

Senatori votanti	166
Favorevoli	158
Contrari	8

Il Senato approva.

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648):

Senatori votanti	166
Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649):

Senatori votanti	166
Favorevoli	158
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola (1663):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari con sede in Roma (1670):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Vилasantina-Comeglians (1671):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione

di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Leicht, Mazzocco, Felici, Facchinetti, Gualtieri a presentare alcune relazioni.

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2380, dettante norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti (1559). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'*Ara Pacis Augustae* (1658). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra (1678). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che apporta modifi-

cazioni al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1706). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare, al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dell'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel Comune di Aidone (1701). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1697). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Leicht, Mazzocco, Felici, Facchinetti, Gualtieri della presentazione di queste relazioni che saranno stam-pate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (16866). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro (1506). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1642). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti

universitari (1650). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica (1654). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia il 1° dicembre 1935 (1675). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione (1676). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo «Volturno» in Napoli (1677). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana (1679). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera (1680). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore asse-

gnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37 (1681). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia (1682). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV (1683). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV (1684). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV (1685). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1718). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,10).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti